

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. OMISSIS Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa

DA

MUTUATARIO

NEI CONFRONTI DI

-attore-

BANCA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

-convenuto-

Come da processo verbale del 20.12.2016

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- MUTUATARIO ha citato in giudizio la BANCA, chiedendo, previo accertamento dell'usurarietà originaria, sia oggettiva che soggettiva, del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. OMISSIS, dichiararsi il predetto negozio a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.p.c., con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto pagato a titolo di interessi.

1.1.- Costituitasi in giudizio, la BANCA, quale società risultante dalla fusione di BANCA 2 e BANCA 3, ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che i tassi convenzionalmente pattuiti non superavano il tasso soglia al momento della pattuizione, escludendo, inoltre, che nell'ipotesi di specie sia dato riscontrare usura soggettiva.

1.2.- Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., parte attrice ha allegato anche l'effetto anacostico derivante dal metodo di ammortamento alla francese.

2.- La domanda deve essere rigettata per i motivi dappresso indicati.

3.- In ordine all'usura oggettiva, parte attrice ha allegato nel proprio atto introduttivo che nel contratto di mutuo "agli artt. 2 e 3, "Termini e modalità di rimborso e interessi", "Ritardato pagamento, risoluzione e decadenza", si legge che al momento della sottoscrizione la rata ammonta a € 787,30, che il tasso contrattuale è del 3,75% e che il tasso di mora pattuito è del 6,75%.

Poiché alla data della convenzione, il tasso soglia, secondo il TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia (ALLEGATO II) era del 3,90%, relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto è evidente che lo stesso è da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815, c.2, c.c. e conseguentemente, la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è da considerarsi nulla con diritto di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ripetizione di quanto corrisposto per interessi e con eventuale obbligo restitutorio da parte del sig. MUTUATARIO, per il futuro, delle sole quote di capitale”.

Ha aggiunto essere chiaro, alla luce della giurisprudenza più recente, “che per un corretto calcolo del tasso di interesse usurario debbano essere ricomprese tutte le spese compresi gli interessi di mora previsti in contratto”.

Ha, infine, evidenziato che il “tasso moratorio del 6,75%, inserito in contratto è con ogni evidenza usurario”.

3.1.- Si evidenzia, innanzitutto, che, secondo pacifica giurisprudenza, non sia possibile, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, operare un raffronto fra quest’ultimo e la percentuale derivante dalla sommatoria in astratto di interessi corrispettivi ed interessi moratori.

3.2.- Parimenti al rigetto della domanda, sotto il profilo dell’usura oggettiva, deve giungersi valutando l’usurarietà degli interessi moratori separata dai corrispettivi.

3.2.1.- Si premette che, secondo lo stabile indirizzo della Corte di Cassazione, gli interessi di mora sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., sia per la giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore della L. 108/1996 (C. 4251/1992), sia per quella successiva (C. 602-603/2013; C. 350/2013; C. 5324/2003; C. 14899/2000; C. 5286/2000). Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto la rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’accertamento dell’usura (C. cost. 29/2002).

3.2.2.- Si ritiene che, nella valutazione dell’usurarietà degli interessi di mora, debba seguirsi l’indirizzo che tiene conto del tasso soglia calcolato sul TEGM per quelli corrispettivi + il 2,1% (fra le altre, T. Milano, 03.12.2014), mentre non possa aderirsi all’opposta tesi che ritiene possibile rapportare gli interessi moratori al medesimo tasso-soglia utilizzato per i corrispettivi (fra le altre, T. Torino, 14.05.2015), posto che dal marzo del 2003 i decreti ministeriali con i quali viene determinato il TEGM, danno conto della circostanza che *“I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 ai fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.*

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito che aderisce al predetto orientamento, criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della Banca d’Italia, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei.

Ed, infatti, la stessa Banca d’Italia utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l’utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (fra le altre, si veda T. Milano, 19 marzo 2015).

La necessità di un’omogeneità tra i dati di riferimento nella rilevazione del superamento del tasso-soglia, è stata di recente affermata dalla Corte di Cassazione, seppur in relazione al diverso tema relativo alla possibilità di includere nel TEG la commissione di massimo scoperto per i rapporti esauriti precedentemente all’01.01.2010.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che *“posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole*

che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale.

Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicchè - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.

In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione.

Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio" (C. 12965/2016; nello stesso senso C. 27770/2016).

3.2.3.- L'applicazione di tali principi al caso di specie (mutuo del 2010) comporta che il tasso-soglia per i moratori ammonti al 7,05%, totale risultante dalla seguente operazione: 2,60% (TEGM) + 2,1% ed aumento della metà della somma di 4,7, tenuto conto della circostanza che, secondo l'art. 2, comma 4, L. 108/1996, *ratione temporis* applicabile, "il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della metà".

Per conseguenza, il tasso di mora, fissato ab origine nella misura del 6,75%, cioè in tre punti in più del tasso contrattuale (pari al 3,75%), è inferiore al tasso-soglia, determinato secondo il predetto calcolo.

4.- Anche in relazione all'usura soggettiva, la domanda non può trovare accoglimento, stante la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, non avendo, peraltro, parte attrice fornito alcuna prova in ordine alla sproporzione rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità od alla condizione di difficoltà economica o finanziaria.

5.- In relazione a quanto allegato da parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. circa l'anatocismo derivante dal sistema di ammortamento alla francese, si osserva che non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento cd. alla francese, difettando - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (T. Verona, 24.03.2015; nello stesso senso, fra le altre, si vedano T. Padova, 05.10.2016; T. Lucca, 08.01.2015; T. Lecce 16.09.2014).

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessiva difesa svolta dalle parti e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata espletata.

P Q M

il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.768,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Palmi, 04/04/2017

Il giudice
Luca Coppola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS